

L'accesso, l'ispezione e la verifica

Come opera lo Statuto del contribuente nell'attività di verifica

Nel nostro ordinamento fiscale è stato introdotto lo Statuto del Contribuente, che prevede, fra l'altro, i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica.

Il contribuente ha:

- il diritto di essere informato del perché stato scelto;
- il diritto di richiedere che la verifica possa avvenire presso gli uffici finanziari o presso il professionista che lo assiste;
- il diritto di far verbalizzare nel processo verbale di constatazione tutte le osservazioni che ritiene opportuno;
- il diritto a che la permanenza dei verificatori non può superare i 30 giorni, salvo proroga di ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell'indagine;
- il diritto di rivolgersi al garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori stiano facendo dei *soprusi*;
- il diritto di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, osservazioni e richieste sui rilievi;
- il diritto a che l'eventuale avviso di accertamento, scaturente a seguito di un processo verbale di constatazione, non venga emanato se non siano trascorsi almeno 60 giorni.

Si avvisano i contribuenti. E' stato, infatti, previsto il cosiddetto *avviso di verifica* nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche esigenze di ricerca e di indagini, collegate anche alle caratteristiche dell'attività svolta, che ne sconsigliano l'uso.

Pertanto, solo per i grandi contribuenti, si comunica, anticipatamente, la visita dei funzionari del Fisco.

Riferimenti normativi

- L. n.212/2000

giugno 2010